


M - DG		
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari 09006401908 - Segr. Amm.		
N. 1603		16.12.2025
UOR	CC	RUC
Funzione	Attività	Attività
Espresso		Costituito

PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SASSARI



CARTA DEI SERVIZI





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO AL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE



Il documento è stato realizzato nell'ambito del progetto "Best Practices - ASTREA" di riorganizzazione dei processi lavorativi ed ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari, ad opera del gruppo di lavoro composto dai coordinatori delle principali aree organizzative della Procura Presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari e dai consulenti del RTI aggiudicatario del progetto (Ernst & Young Financial Business Advisors SpA, Ernst & Young Business School Srl, TSC Consulting Srl).

Progetto finanziato nell'ambito del



Fondo Sociale Europeo

INDICE

Presentazione	4
I – Il progetto Best Practices	4
II – Principi e finalità della Carta	4
III – Principali riferimenti normativi.....	4
Chi siamo – La Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari	5
1. Criteri e modalità di accesso ai servizi	5
1.1 Indirizzo e principali riferimenti.....	5
1.2 Il sito web della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari	6
1.3 Area territoriale di competenza	7
1.4 Orari di apertura al pubblico	7
1.5 Come arrivare	8
2. L’organizzazione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari	9
2.1 La Procura come istituzione	9
2.2 La struttura organizzativa.....	20
2.3 Il Settore della Giurisdizione	21
2.4 Il Settore Amministrativo	21
2.5 Sezione di Polizia Giudiziaria	24
Cosa facciamo – I principali servizi per l’utenza.....	25
3. I servizi	25
3.1 Rilascio copie e informazioni	25
3.2 Certificazioni	27
3.2.1 Certificato dei Carichi pendenti	27
3.3 Segnalazioni alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.....	29
3.4 Segnalazioni al Giudice Tutelare	31
3.5 Quando NON segnalare alla Procura	33
Come garantiamo quello che facciamo – La qualità dei servizi offerti	34
5. La soddisfazione del cliente: gli obiettivi di qualità	34
6. Aiutaci a migliorare i servizi	35
Glossario	36
Acronimi.....	41
Documenti.....	42
Allegati	43

Presentazione

I – Il progetto Best Practices

Questa Carta dei Servizi è stata redatta nell'ambito del Progetto Astrea di "Riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli Uffici Giudiziari della Regione Autonoma della Sardegna". Promosso dal Ministero della Giustizia e coordinato da una cabina di regia nazionale, il Progetto è stato finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna con fondi dell'Unione Europea (Programmazione POR FSE 2007-2013). Il progetto ambisce mettere a fattor comune le prassi tecniche e organizzative migliori al fine di ottimizzare i processi interni di gestione e migliorare il rapporto con l'utenza. Ed è proprio in risposta a questo secondo obiettivo, che il Progetto prevede la redazione di una Carta dei Servizi, disegnata per sviluppare **modalità più efficaci di comunicazione** nei confronti di cittadini, avvocati e operatori di Giustizia, per avvicinare e rendere più accessibili gli Uffici della Procura.

II – Principi e finalità della Carta

La Carta dei Servizi si rivolge a tutti gli utenti che, per qualsiasi motivo, possono essere interessati ai servizi erogati dagli Uffici. Il documento, senza avere la pretesa di rappresentare un manuale completo su ogni possibile servizio e procedimento, si pone piuttosto come uno **strumento di facilitazione ed indirizzo**, da cui attingere le informazioni più importanti relative alla struttura dell'Ufficio ed ai principali servizi erogati. La Carta dei Servizi si suddivide essenzialmente in due parti principali: una **prima sezione dedicata al "chi siamo"**, ovvero la presentazione di come è organizzata la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari e delle principali modalità di accesso, ed una **seconda parte dedicata al "cosa facciamo"**, con una breve presentazione dei principali servizi erogati all'utenza. La Carta è uno degli strumenti con i quali si attua il **principio di trasparenza**, attraverso l'esplicita declinazione dei principali servizi erogati a favore dell'utenza e delle modalità per accedervi. Si ispira agli articoli 3, 30, 33, 34 della Costituzione Italiana, che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, tutela della dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle convinzioni religiose, e impegna tutti gli operatori e la struttura al rispetto di tali principi.

III – Principali riferimenti normativi

La Carta dei Servizi si ispira alla legislazione generale che disciplina l'attività amministrativa; in particolare le attività svolte dalle Cancellerie (civili e penali) sono disciplinate dalla procedura civile e penale. Le attività relative all'esercizio della giurisdizione sono disciplinate invece dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

I principali riferimenti normativi:

- Legge n. 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27-01-1994 recante disposizioni relativamente ai "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11-10-1994 - "Direttiva sui principi per l'istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico";
- D.Lgs. n. 163/1995 convertito con la Legge n. 273/1995 - "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle P.A.";
- L. n. 328/2000 - "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34186 P-4.17.1.7.5 del 19/07/2013.
- Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Circolare n. 2 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34186 P-4.17.1.7.5 del 19/07/2013.


Chi siamo – La Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari



1. Criteri e modalità di accesso ai servizi

1.1 Indirizzo e principali riferimenti

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari ha sede nell'edificio in Viale Papa Giovanni Paolo II N. 6, 07100 SASSARI (SS).



Recapiti Generali

Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari

Viale Papa Giovanni Paolo II n. 6
07100 SASSARI (SS)
Telefono 079-2637252
FAX 079 - 230573
Telefono Vigilanza: 079 - 2637233
Reperibilità Polizia Giudiziaria: 329 4209942
Email procmin.sassari@giustizia.it
PEC: prot.procura.sassari@giustiziacert.it

1.2 Il sito web della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari

La redazione di una Carta dei Servizi della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, procede di pari passo con l'implementazione di un sito web, ed entrambi le iniziative nascono dalla necessità di rendere la Procura più vicina, e quindi più accessibile, al cittadino e di contribuire a ricomporre la diffidenza e la sfiducia esistente tra i cittadini e gli apparati giudiziari.

La realizzazione del sito internet è finalizzata a garantire il **principio di trasparenza e semplificazione delle modalità di accesso ai servizi offerti**.

A partire dalla soluzione grafica, il sito intende avvicinare l'utenza con immagini che rappresentano il percorso del minore da una situazione di disagio ad una di "rinascita".

Il servizio informativo rappresenterà il punto di accesso più immediato e completo ai servizi erogati dall'Ufficio, in grado di garantire all'utente finale un'informazione continua ed esauriente ed una semplificazione nell'interazione con l'amministrazione giudiziaria.

Le diverse del sito web sezioni forniranno indicazioni su:

- ✓ L'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, i nominativi dei responsabili dei singoli uffici;
- ✓ I Servizi svolti dall'Ufficio, le informazioni sulle modalità e la tempistica per accedervi, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile, la modulistica ed i costi eventuali;
- ✓ Le modalità per fornire segnalazioni tempestive in relazione ad abusi di cui si viene a conoscenza.

Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Sassari
Ministero della Giustizia

Home Procura Uffici Servizi agli utenti Modulistica Cura utenti

Procura

Uffici

Area Amministrativa
Celle del Tribunale
Dipartimento Penale
Ufficio di Procura

Uffici

Area Amministrativa
Celle del Tribunale
Dipartimento Penale
Ufficio di Procura

Servizi agli utenti

Segnala qui un abuso o componi il 329-4209942

Il Numero verde per la tutela dei Minori è attivo presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Sassari.

Componi questo Numero se sei in corrente di violenza o maltrattamenti sui minori o di altre situazioni di disagio oppure se queste riguardano te.

Ultime notizie

Mar 11 2015 10:45

notizie

È amministratore delegato della società di servizi di pulizia e di manutenzione del verde "Sassari Pulizia".

Segnala qui un abuso


PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI SASSARI

1.3 Area territoriale di competenza

Nell'ordinamento italiano la Procura per i Minorenni è un organo giudiziario specializzato, autonomo ed indipendente, istituito presso ogni Tribunale per i Minorenni, con funzioni specifiche in ragione dei destinatari dei suoi interventi, minori di età, la cui tutela è imposta dalla normativa sovranazionale e nazionale.

I compiti fondamentali della Procura si svolgono in ambito penale e civile. In ambito penale la Procura promuove ed esercita l'azione penale per tutti i reati commessi dai minori di diciotto anni nell'ambito del distretto, ad essa vanno trasmessi tutti i rapporti, denunce, referti, querele, istanze e richieste concernenti reati commessi dai minori.

Il **Circondario di riferimento** della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari comprende la Provincia di Sassari, la Provincia di Olbia-Tempio, la Provincia di Nuoro, per un totale di 124 Comuni del Nord -Centro Sardegna.



1.4 Orari di apertura al pubblico

La maggior parte degli Uffici della Procura segue gli orari di apertura al pubblico sotto riportati. Si invita comunque a consultare le schede di dettaglio riferite ad ogni singolo Ufficio ed a ogni singolo servizio erogato, per eventuali differenze rispetto agli orari generali.


GIORNI	ORARIO
Al mattino: dal lunedì al venerdì Al pomeriggio: martedì e giovedì	Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Dalle ore 15.00 alle ore 17.00

1.5 Come arrivare


L'edificio che ospita la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari è situato in Viale Papa Giovanni Paolo II n. 6 07100 SASSARI (SS).



Percorso dalla Stazione Ferroviaria di Sassari



Percorso dall'aeroporto di Alghero-Fertilia:



2. L'organizzazione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari

2.1 La Procura come istituzione


Nell'ordinamento italiano la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni è l'Ufficio della magistratura, autonomo ed indipendente, competente ad esercitare l'azione penale nei confronti di minorenni, a curare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali penali, nonché ad esercitare le specifiche competenze attribuitegli per legge in abito civile.

Le competenze della Procura per i Minorenni si dividono in competenze penali e competenze civili.

In **materia penale** l'attività della Procura procede dalla fase delle indagini preliminari sulle notizie di reato relative a tutti i reati commessi da minori con età compresa tra i 14 e i 18 anni, sino a quella dell'esecuzione dei provvedimenti. La competenza penale della Procura per i Minorenni riguarda i casi in cui un minorenne abbia almeno quattordici anni e sia accusato di aver commesso un reato. Il minore che non abbia compiuto i 14 anni e che abbia commesso un reato, sebbene non perseguibile penalmente, non resta però privo di "attenzione": nei suoi confronti può, infatti, essere applicata una misura di sicurezza o comunque avviata una procedura "amministrativa" (ex art.25 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 e succ. mod.).

Il processo avviato dal Pubblico Ministero nei confronti di un minore accusato di aver commesso un reato è alquanto diverso da quello previsto per gli adulti. È necessario, infatti, decidere non soltanto se il ragazzo ha commesso il fatto di cui è accusato, ma anche se aveva sufficiente discernimento per capire che stava violando la legge penale. Occorre quindi conoscere la personalità del minore e il suo ambiente familiare, e per questo esiste un apposito servizio sociale che dipende dal Ministero della Giustizia.

IL PROCESSO PENALE MINORILE



In **materia civile** la Procura per i Minorenni ha l'iniziativa processuale a tutela del minore mediante proposizione di ricorso motivato e interviene nel procedimento attraverso la formulazione di pareri, l'eventuale partecipazione alle udienze ed ha la facoltà di impugnare i provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, ove ne ricorrano i presupposti, nonché eventualmente di reclamare i decreti del Giudice tutelare.

Di particolare importanza è la previsione dell'art. 9 della legge 184/83, che configura l'ufficio del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni quale destinatario delle **segnalazioni relative allo stato di abbandono dei minori** e competente a **vigilare sulle strutture dove sono affidati minori** sempre al medesimo fine di individuare eventuali situazioni di abbandono.

IL PROCESSO PENALE MINORILE

Il processo minorile presenta delle evidenti particolarità rispetto a quello previsto per gli adulti. Infatti, non solo è necessario decidere con certezza se il minore abbia commesso il fatto oggetto del procedimento, ma anche operare un percorso di valutazione della personalità e maturità dello stesso. Nel processo penale minorile un ruolo fondamentale è di fatto assegnato allo studio e alla valutazione della personalità del minore imputato.

Le principali peculiarità rilevate nel processo minorile sono:

- ✓ **irrilevanza del fatto.** Nel procedimento minorile, il Giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto in presenza congiunta di tre condizioni: 1) qualificazione del fatto come "tenue"; 2) occasionalità del comportamento del minore; 3) valutazione, da parte del Giudice, che la prosecuzione dell'iter processuale comporterebbe un pregiudizio alle esigenze educative del minore.
Condizione per la pronuncia di irrilevanza del fatto è l'accertamento della responsabilità del minore. L'irrilevanza ha la funzione di estromettere il minore dal circuito penale in relazione al compimento di fatti di piccola entità (c.d. bagatellari);
- ✓ **perdono giudiziale** di regola concesso solo a chi non ha mai commesso reati in precedenza. Il giudice, quando presume che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati, può concedere il perdono, se ritiene di dover applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ai due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a 1.549,37 euro (anche se congiunta). Tale istituto presuppone la convinzione da parte del giudice che la mancata irrogazione della pena sia un contributo al recupero sociale del minore;
- ✓ **sospensione del processo con messa alla prova**, comporta la sospensione dell'azione penale previo accertamento della responsabilità, prima di pervenire alla sentenza nei confronti dell'imputato. Il giudice, quando ritiene di dover valutare la personalità del minore, può disporre la sospensione del processo e affidare il minore ai servizi minorili della giustizia, affinché procedano all'attività di osservazione, trattamento e sostegno. Il giudice valuta, inoltre, in collaborazione con i servizi, se la messa alla prova deve essere condotta in libertà oppure con l'integrazione di una misura amministrativa. Dopo la scadenza del periodo di prova, viene fissata l'udienza per la valutazione della prova stessa. In caso di esito negativo, il processo deve riprendere da dove era stato sospeso. In caso di esito positivo della messa alla prova il reato viene dichiarato estinto.

Inoltre, nell'ambito del processo minorile sono presenti soltanto alcuni dei riti speciali previsti dal codice di procedura penale a carico degli adulti e, nello specifico, giudizio abbreviato, giudizio immediato e giudizio direttissimo. L'art. 25 del codice di procedura minorile sancisce infatti la non

ammissibilità con riguardo ai minori, dell'applicazione della pena su richiesta (cosiddetto patteggiamento) e del procedimento per decreto. Per quanto riguarda il patteggiamento, il minore non è ritenuto sufficientemente maturo per disporre dell'esito del processo e, quindi, per esprimere consenso all'irrogazione delle pena; per quanto riguarda la non applicazione del procedimento per decreto al processo minorile, tale rito alternativo, limitandosi all'irrogazione di una sanzione pecuniaria sulla base della commissione del reato e della richiesta formulata dal PM di emissione del decreto penale di condanna, non consente agli organi giudiziari di comprendere la situazione personale del minore e di valutarne la personalità. Per di più, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria non avrebbe alcun effetto educativo nei confronti del minore il quale non gode di una propria autonomia patrimoniale.

Per quanto riguarda il **Processo penale**, incipit è sicuramente l'**Iscrizione della Notizia di reato**. Per poter dare inizio alle Indagini preliminari, infatti, il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una "notizia di reato" consistente nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia contro ignoti) o identificate (notizia contro noti). Una volta iscritta la Notizia di reato nel Registro apposito decorrono i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

La funzione delle **Indagini preliminari** è di consentire la ricerca delle fonti di prova e l'acquisizione di elementi di prova da parte del PM e della Polizia Giudiziaria. Se al termine delle Indagini preliminari, il PM ritiene di non aver acquisito elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, propone al GIP (Giudice per le indagini preliminari) l'archiviazione della Notizia di reato. In caso contrario, formula l'imputazione ed esercita l'azione penale nei confronti del minore imputato con la richiesta di rinvio a giudizio.

Una volta terminate le Indagini preliminari, il GIP (Giudice Indagini Preliminari) fissa l'**Udienza preliminare** (non pubblica) finalizzata a verificare, nel contraddittorio tra le parti e sulla base delle indagini svolte, la fondatezza dell'accusa formulata dal Pubblico Ministero. Presupposto per la instaurazione dell'Udienza preliminare è la richiesta di rinvio a giudizio del PM, o l'iniziativa del GIP (che respinge la richiesta di archiviazione del PM e gli impone di formulare la imputazione).

A seconda dell'esito di tale udienza, il GIP può disporre il passaggio alla fase Dibattimentale o il "non luogo a procedere". Il passaggio al Dibattimento è segnato dalla emissione del decreto che dispone il giudizio con contestuale formazione del fascicolo per il dibattimento.

Il **Dibattimento** è la fase del giudizio ordinario in cui le parti e il giudice compiono le attività necessarie perché sia pronunciata la sentenza; si apre con la dichiarazione formale di apertura del dibattimento, dopo la costituzione delle parti e la trattazione delle questioni preliminari, e si chiude esaurita la discussione delle parti, dopo la quale il giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare la sentenza. Il dibattimento si conclude con una **sentenza** (che può essere **impugnata** entro termini piuttosto brevi) alla quale è data **esecuzione** quando è divenuta **irrevocabile** (per passaggio in giudicato).

Il processo minorile ha come obiettivo quello di **riprendere l'itinerario educativo del minore** che si è spezzato con il compimento dell'atto criminale, prevedendo, altresì, che il processo stesso si articoli in modo tale da poter contribuire allo svolgimento di questo itinerario, con finalità educative.

Il **Processo penale con rito abbreviato** costituisce uno dei riti speciali e di natura premiale contemplati anche per i minorenni. Il giudizio abbreviato amputa il processo della fase dibattimentale, consentendo al giudice, su richiesta del minore, di concludere il processo nel corso dell'udienza preliminare con decisione allo stato degli atti, attraverso l'utilizzazione di tutti gli atti di indagine e con riduzione della pena di un terzo, in caso di condanna.

La scelta del giudizio abbreviato è rimessa alla discrezione dell'imputato, presuppone l'imputazione da parte del PM e deve essere vagliata, quanto ai presupposti della sua ammissibilità, dal GIP (che deve emettere ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato). Il termine per la richiesta del giudizio abbreviato varia a seconda del rito, speciale o ordinario, all'interno del quale essa viene presentata. La definizione durante l'Udienza preliminare avviene sulla base dell'istruttoria condotta dalla Procura e si basa unicamente sugli atti, senza alcuna richiesta di comparizione di testi, fatta eccezione per i minori nel cui caso è prevista l'audizione dell'imputato e salva l'ipotesi di abbreviato condizionato ex art 438 c 5 cpp.

Il **Giudizio direttissimo** è un rito speciale caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare e dalla celebrazione diretta del dibattimento; non ha alcun carattere premiale dato che non prevede sconti di pena. Nel processo minorile è ammesso il giudizio direttissimo se è possibile compiere gli accertamenti sulla personalità del minore e assicurargli l'idonea assistenza effettiva.

Si ricorre al giudizio di direttissimo nelle fattispecie previste dalla legge, vale a dire:

- ✓ quando una persona sia stata arrestata in flagranza di reato;
- ✓ quando l'arresto in flagranza di reato è stato già convalidato;
- ✓ quando l'imputato, anche in stato di libertà, ha reso confessione.

Il **Giudizio Immediato** è un rito speciale caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare e dal passaggio diretto dalla fase delle indagini preliminari al dibattimento. Inoltre, non ha carattere premiale, non essendo prevista alcuna riduzione di pena per l'imputato.

L'iniziativa, può derivare, oltre che dal PM, anche dallo stesso imputato al quale sia stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, a differenza di quanto previsto per il giudizio direttissimo. Il rito Immediato è richiesto al GIP dalla Procura laddove si ritiene l'evidenza della prova e pertanto superfluo il passaggio dall'udienza preliminare.

I presupposti per richiederlo sono i seguenti:

- ✓ l'aver interrogato la persona sottoposta alle indagini sui fatti dai quali emerge l'evidenza
- ✓ della prova;
- ✓ l'omessa comparizione della parte, a seguito di invito a presentarsi, in assenza di legittimo impedimento e di irreperibilità.

PROCESSO CIVILE MINORILE

La giurisdizione ha il compito di salvaguardare e gestire gli interessi del minore, che godono di speciale tutela costituzionale e legale. In materia civile, la Procura per i Minorenni ha l'iniziativa processuale a **protezione del minore**; a quest'organo pervengono infatti tutte le informative e le segnalazioni riguardanti un minore delle varie forze di polizia giudiziaria e dei servizi (Servizi sociali, Consulenti familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T. Istituti di istruzione, etc) che non hanno diretta legittimazione ad agire.

La Procura, dopo un'eventuale più approfondita indagine attraverso i Servizi operanti sul territorio, può formulare al Tribunale per i Minorenni, le idonee richieste volte a stimolare gli opportuni interventi attraverso l'apertura di procedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ovvero di valutazione dello stato di abbandono del minore con eventuale inserimento in una valida famiglia sostitutiva di quella d'origine o in una Comunità per Minori.

Si distinguono le seguenti tipologie di procedimento:

- ✓ Contenzioso;
- ✓ Volontaria giurisdizione;
- ✓ Adozioni;
- ✓ Amministrativo.

I procedimenti **Contenziosi** riguardano funzioni giurisdizionali costituzionalmente necessarie, che il legislatore non può che attribuire al giudice, che presentano le seguenti caratteristiche:

- ✓ si esercitano quando occorre tutelare i diritti soggettivi, gli status e gli interessi legittimi (art. 24 e 113 Cost.);
- ✓ si svolgono interpretando ed applicando sempre le norme del rito camerale ma alla luce dei principi costituzionali del giusto processo garantendo così la cd. cognizione piena, il contraddittorio, la difesa tecnica e la necessità di congruità della motivazione,
- ✓ producono un provvedimento decisorio (sentenza) avente attitudine a formare giudicato formale e sostanziale, nei cui confronti è data la garanzia costituzionale della ricorribilità in Cassazione per violazione di legge (art. 111 Cost.);
- ✓ sono accompagnate, nella fase precedente al processo, da una tutela cautelare e, nella fase successiva, di una tutela esecutiva.

Sono procedimenti contenziosi quelli che hanno ad oggetto essenzialmente l'attribuzione o negazione di "status" di necessaria **iniziativa privata** ove il PM tuttavia interviene con pareri/richieste.

- ✓ l'azione di riconoscimento del figlio naturale, in caso di opposizione dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento (art. 250 CC);
- ✓ l'azione dichiarativa della genitura naturale (art. 269 e 274 CC);
- ✓ l'azione ex art 317 bis finalizzati a disciplinare il regime di affidamento del minore figlio naturale in caso di cessata o mancata convivenza dei genitori nonché a determinare il contributo al mantenimento a carico del genitore non convivente;
- ✓ l'azione ex art 280cc finalizzato alla legittimazione del figlio naturale al fine di attribuirgli la qualità di figlio legittimo, essa può essere proposta da uno solo dei genitori o da entrambi e

nel primo caso, ove accolto il ricorso, produce l'effetto della legittimazione solo da parte di un ramo genitoriale.

Vi sono inoltre procedimenti contenziosi di **iniziativa di parte pubblica (PM) o di parte privata**:

- a) l'azione per la dichiarazione di interdizione o inabilitazione nell'ultimo anno prima del raggiungimento della maggiore età (art. 416 c.c.).
- b) l'azione finalizzata all'adozione di un provvedimento limitativo-ablativo della responsabilità genitoriale a carico di uno o di entrambi i genitori (sospensione, decadenza dalla responsabilità, imposizione di prescrizioni... ex art 330 e ss cc)
- c) il ricorso del PM ai sensi della legge 15.1.94 n° 64 in caso di sottrazione internazionale di minori.

Infine si segnala il procedimento contenzioso di **esclusiva iniziativa del PM** finalizzato alla dichiarazione dello **stato di abbandono del minore** ex art 8 e ss L 184/83 (c.d. dichiarazione di adottabilità).

Al contrario, i procedimenti di **Volontaria Giurisdizione** fanno riferimento a funzioni giurisdizionali ulteriori rispetto a quelle necessarie che il legislatore rimette al giudice, ma che potrebbe nella sua discrezionalità attribuire ad altri (autorità amministrativa o privati).

Il Giudice è chiamato non ad assicurare la tutela giurisdizionale di diritti o interessi quando siano violati o contestati, bensì a valutare e gestire interessi che, nei singoli casi possono essere di minori, incapaci, patrimoni separati, gruppi collettivi.

La **giurisdizione volontaria** ha le seguenti caratteristiche:

- ✓ si svolge secondo il rito camerale, la cui regolamentazione legale è estremamente sintetica;
- ✓ il procedimento è semplificato, le sue modalità di svolgimento sono rimesse alla discrezionalità del giudice;
- ✓ il contraddittorio è rudimentale;
- ✓ la cognizione è sommaria, non fondata su prove assunte secondo regole precostituite dalla legge, ma su informazioni;
- ✓ il provvedimento conclusivo è sempre revocabile e non acquista mai efficacia di giudicato, quindi non è ricorribile in Cassazione.

Rientrano nei procedimenti afferenti la volontaria giurisdizione:

- a) procedimenti ex art. 84 cc finalizzati ad ottenere l'autorizzazione al matrimonio del minore ultrasedicenne per gravi motivi, previo accertamento della sua maturità psicofisica e della fondatezza delle ragioni addotte;
- b) procedimenti ex art. 262 cc attribuzione cognome paterno in sostituzione o in aggiunta a quello materno nei casi in cui filiazione da parte del padre è riconosciuta successivamente a quella materna;
- c) procedimenti ex art. 31 L. 286/98 per ottenere l'autorizzazione alla permanenza in Italia di un familiare del minore, benché straniero irregolare. Tale autorizzazione può essere concessa solo per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore stesso, esclusivamente cioè in caso di ricorrenza di situazioni di emergenza, ovvero di circostanze contingenti ed eccezionali.

Sono sempre di competenza della AG minorile i Procedimenti di **Adozione nazionale** (ai sensi dell'art. 22 L. 184/83 e successive modificazioni) nonché i Procedimenti di **Adozione internazionale** (domande di disponibilità e di dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale ex art. 29/bis L. 184/83 e succ. mod.).

I **Procedimenti Amministrativi** sono stati inclusi nella grande famiglia dei processi civili perché molto spesso tale tipo di intervento si svolge secondo le regole processuali della competenza civile, ma in generale tali procedimenti sono disciplinati dagli artt. 25 e 25/bis R.D.L. 20.7.1934 n. 1404 e succ. mod.

INTERVENTI A TUTELA DELLA MAMMA CON MINORE E DEL MINORE IN CASO DI MALTRATTAMENTI

La segnalazione di maltrattamenti in corso ai danni di minori o delle loro madri proviene generalmente dalle forze dell'ordine, dai servizi sociali, dalle scuole, da persone vicine al nucleo maltrattato.

La Procura della Repubblica per i minorenni, quale parte pubblica, avendo la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori, si attiva sia in caso di violenza sulla madre, sia in caso di violenza sul minore, immediatamente disponendo, se del caso, l'allontanamento del genitore maltrattante, l'allontanamento dall'abitazione familiare del genitore maltrattante, ovvero l'allontanamento del bambino e della madre ed il loro collocamento in idonea comunità.

Effettuati gli accertamenti del caso, attraverso indagini di polizia giudiziaria - in collaborazione con i servizi sociali, i servizi sanitari, i servizi di neuropsichiatria infantile - la Procura predispone specifiche istanze a tutela del minore maltrattato affinché il Tribunale per i minorenni, adottati i provvedimenti necessari a tutela degli stessi (prescrizioni, provvedimento ablativi e /o sospensivi della responsabilità genitoriale, collocamenti in comunità e/o case famiglia).

A tale proposito, a Sassari è **attivo il servizio offerto dal GLAMM** (Gruppo di Lavoro sugli Abusi e Maltrattamenti sui Minori), inserito all'interno del servizio socio-sanitario della ASL di Sassari, che fornisce valutazioni, psicodiagnostiche e sociali, e assistenza psico-sociale alle persone minori offese ed alle loro famiglie.

Nei casi in cui il minore è completamente privo di tutela anche da parte della madre, perché lei stessa maltrattante o, comunque, incapace di assolvere al proprio ruolo genitoriale anche nelle forme più elementari, il minore, spesso bambino molto piccolo, è immediatamente tutelato con allontanamento dal nucleo familiare ed inserimento in casa famiglia, sia con le forme di urgenza attivate dai servizi sociali (art.403 cod.civ.) sia con specifiche e motivate richieste al Tribunale.


In tali casi, qualora sia impossibile recuperare le funzioni genitoriali e non vi siano risorse nell'ambito della famiglia c.d. allargata, la Procura provvede a richiedere l'affidamento etero-familiare e, nei casi più gravi, la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore.

In particolar modo, in caso di violenza assistita, ove possibile e sempre nell'interesse del minore, si cerca di favorire attraverso incontri protetti, da effettuarsi in uno spazio neutro, il rapporto tra genitore maltrattante ed il minore.


Al minore ed alla madre, vengono garantiti sostegno psicologico ed interventi specialistici, per meglio superare il trauma proprio del maltrattamento, con continui aggiornamenti e monitoraggi.

INTERVENTI A TUTELA DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, interviene anche a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Infatti gli stessi, anche se entrati irregolarmente in Italia, sono destinatari di tutti i diritti previsti dalla convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, resa esecutiva in Italia con Legge n. 176/91. Ogni decisione concernente il minore deve riguardare il superiore interesse dello stesso e i principi a applicati senza discriminazioni. Ogni Minore protetto, alla salute, all'istruzione, ad essere tutelato da forme di sfruttamento, all'integrazione sociale. Di norma e in prima battuta, sono i Servizi territoriali che intervengono (ai sensi dell'art. 403 del codice civile) con un inserimento del minore straniero non accompagnato presso una struttura di accoglienza. Tale provvedimento viene comunicato immediatamente al PM minorile che, con ricorso, chiede al Tribunale per i minorenni la conferma dell'inserimento effettuato dai Servizi territoriali e l'adozione di provvedimenti opportuni, a tutela del minore, al quale viene nominato anche un Tutore. I minori che giungano nel territorio dello Stato italiano, non accompagnati, sono destinatari del "Welcome kit", che ha la funzione di informarli ed aiutarli per il tempo che passeranno in Italia.



tutela devono essere ha diritto ad essere



INTERVENTO PER EVITARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Gli uffici giudiziari minorili di Sassari sono, fin dalla loro istituzione, impegnati nel monitorare e limitare il diffuso fenomeno della dispersione scolastica, inteso come violazione dell'obbligo scolastico o formativo, con situazioni di pregiudizio per gli alunni minorenni.

Poiché fenomeno non è di ridotte dimensioni, la Procura per i Minorenni di concerto con il Tribunale per i minori e grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici e dei docenti degli istituti scolastici della provincia di Sassari, Nuoro, Olbia-Tempio, assume periodicamente iniziative di sensibilizzazione al rilevante problema della dispersione scolastica.

All'inizio di ciascun anno scolastico, viene inviata alle scuole una specifica richiesta, finalizzata a ricevere la segnalazione di tutte le situazioni di inadempienza scolastica e di pregiudizio degli allievi minorenni in ambito scolastico.

Sulla base del **protocollo concordato**, i dirigenti scolastici trasmettono alla Procura per i Minorenni: 1) gli elenchi degli alunni minorenni iscritti, ma che non hanno mai frequentato le lezioni; 2) gli elenchi relativi agli alunni che, pur avendo frequentato inizialmente la scuola, hanno accumulato un alto numero di assenze o hanno abbandonato la scuola; 3) gli elenchi definitivi, prima che termini l'anno scolastico, riepilogativi degli abbandoni e della frequenza fortemente discontinua, o, in alternativa, la comunicazione dell'assenza dei predetti fenomeni.

Ricevute le segnalazioni, la Procura, con la collaborazione degli operatori sociali del territorio, svolge i necessari accertamenti e predisponde i ricorsi al Tribunale per i Minorenni, per l'assunzione di provvedimenti di recupero dei minorenni inadempienti all'obbligo scolastico o formativo.

ADOZIONI

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni tratta altresì la delicata materia delle adozioni nazionali, internazionali e in casi particolari.

La Procura non ha competenza propria in tema di adozioni, competenza propria del Tribunale per i Minorenni, ma ha un'importante ruolo di impulso e di rilascio di pareri.

In linea di massima l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. La coppia che intende adottare un bambino deve presentare la dichiarazione di disponibilità presso il Tribunale per i Minorenni del proprio territorio, ma anche agli altri Tribunali per i minorenni italiani dandone però comunicazione a quello del proprio territorio.

Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto, ed inoltre:

- ✓ Essi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
- ✓ L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.
- ✓ Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
- ✓ I limiti di cui innanzi possono essere derogati, qualora il Tribunale per i Minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
- ✓ Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

Il Tribunale pertanto, accerta previamente i requisiti prima indicati e dispone l'esecuzione delle adeguate indagini, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere. Tali indagini riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Di fatto i servizi degli Enti locali con le loro indagini permettono di fornire al Tribunale gli elementi conoscitivi atti a indicare le capacità genitoriali della coppia anche mediante la narrazione della loro storia individuale, di coppia e sociale. Gli operatori dei servizi operano pure per preparare la copia all'adozione fornendo informazioni corrette agli aspiranti genitori. Anche gli organi di Pubblica Sicurezza, Polizia e/o Carabinieri, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, accerteranno eventuali precedenti penali.

Inoltre, il Tribunale favorisce l'attività di formazione e orientamento rivolta alle coppie aspiranti all'adozione mediante:

- ✓ Due incontri di gruppo rivolti a tutte le coppie aspiranti all'esperienza genitoriale adottiva;
- ✓ Ulteriori eventuali incontri di gruppo miranti al rinforzo e alla chiarificazione rivolti a coppie che risultano avere una insufficiente preparazione all'esperienza adottiva;

- ✓ Gruppi rivolti a coppie che manifestano ampia disponibilità da richiamare per casi particolari di minori con disabilità o preadolescenti/adolescenti.

Per l'**adozione internazionale** vi sono le medesime modalità di presentazione della domanda e lo stesso iter presso il Tribunale. La coppia successivamente, dopo esser entrata in possesso del decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi ad uno degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Rivolgersi ad un ente autorizzato è un passo obbligato. L'elenco degli enti autorizzati è pubblicato sul sito della Commissione per le adozioni internazionali. L'ente segue i coniugi e svolge le pratiche necessarie per tutta la complessa procedura. L'ente autorizzato trasmette tutta la documentazione riferita al bambino, insieme al provvedimento del giudice straniero, alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia.

Subito dopo, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso del bambino adottato in Italia e la sua permanenza, dopo aver certificato che l'adozione sia conforme alle disposizioni della Convenzione de L'Aja.

Trascorso l' eventuale periodo di affidamento preadottivo, (periodo che manca nei casi in cui l'iter adottivo si è completato all'estero) la procedura si conclude con il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento di adozione straniero e con l'ordine, da parte del Tribunale per i minorenni, di trascrizione di quel provvedimento nei registri dello stato civile. Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

Banca Dati Nazionale centralizzata per le Adozioni

Per garantire un miglioramento degli esiti dei procedimenti di adozione, è stata istituita presso il Ministero della giustizia una "**Banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale**" (BDA), che viene resa disponibile, attraverso rete, a tutti i Tribunali per i minorenni. L'effettiva diffusione del sistema della BDA a tutti i Tribunali per i minorenni è ancora in corso, in quanto richiede specifici interventi locali sulle infrastrutture tecniche a disposizione.

La banca dati - prevista dall'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184", recante 'Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori' - è istituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e la sua gestione è attribuita al Capo del dipartimento per la giustizia minorile.

Titolari del trattamento dei dati sono i tribunali per i minorenni e le procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i giudici tutelari, le sezioni della famiglia presso le corti d'Appello, le procure generali presso le corti d'Appello, la Corte di Cassazione e la procura generale presso la Corte di Cassazione.

L'alimentazione della banca dati è automatica e avviene tramite i registri informatizzati presso gli uffici della giurisdizione minorile.

L'accesso alle informazioni è riservato ai tribunali per i minorenni e procure presso i tribunali per i minorenni nonché ai magistrati degli altri uffici della giurisdizione minorile; l'accesso è anche consentito al personale appartenente agli uffici della giurisdizione minorile previa autorizzazione del capo dell'ufficio. È inoltre consentito ai diretti interessati con riferimento ai rispettivi dati personali solo per il tramite dei tribunali per i minorenni e delle procure presso i tribunali per i minorenni.

Per i minori dichiarati adottabili, la banca dati può contenere i seguenti dati personali:

- ✓ dati anagrafici
- ✓ condizioni di salute
- ✓ famiglia di origine ed eventuale esistenza di fratelli, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149
- ✓ attuale sistemazione
- ✓ precedenti collocamenti
- ✓ provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile
- ✓ dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale per i minorenni
- ✓ ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento

e per i coniugi o per le persone singole disponibili all'adozione:

- ✓ dati anagrafici
- ✓ residenza, domicilio, recapito telefonico
- ✓ stato civile
- ✓ stato di famiglia
- ✓ dati anagrafici dei genitori della coppia o della persona singola aspirante all'adozione
- ✓ condizioni di salute
- ✓ caratteristiche socio-demografiche della famiglia
- ✓ motivazioni
- ✓ altri procedimenti di affidamento o di adozione ed il relativo esito
- ✓ dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale
- ✓ ogni altra informazione idonea al miglior esito del procedimento


Questi dati sono conservati per il tempo previsto dalla normativa ovvero in forma tale da consentire l'identificazione dell'interessato per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2.2 La struttura organizzativa

Gli impiegati dello Stato, dipendenti del Ministero della Giustizia, che prestano servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, rappresentano tutte le qualifiche necessarie agli obiettivi da perseguire sia quelli più strettamente giudiziari, sia quelli, più in generale, di amministrazione e organizzazione, tra l'altro complementari.

La Procura è organizzata in tre settori distinti, **Giurisdizionale, Amministrativo e Sezione di Polizia Giudiziaria**.

Il Procuratore della Repubblica organizza e gestisce l'Amministrazione generale nonché tutti i servizi della Procura della Repubblica.



Nella figura precedente è riportata schematicamente la struttura degli uffici e delle cancellerie della Procura. Qui di seguito invece i vari uffici sono elencati e descritti singolarmente.

2.3 Il Settore della Giurisdizione

Il Procuratore della Repubblica organizza e gestisce l'Amministrazione generale nonché tutti i servizi della Procura della Repubblica

La Procura conta, oltre al Procuratore capo, 2 Sostituti Procuratori e dispone di sezioni di Polizia giudiziaria formate da personale dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza.

Il Procuratore della Repubblica, dottoressa Elena Maria Grazia Pitzorno, nell'esercizio delle sue funzioni è affiancato da due (su due in organico) Sostituti Procuratori della Repubblica e precisamente, in ordine decrescente di anzianità, dottoressa Luisella Paola Fenu e dottoressa Roberta Pischedda.

Presso la Procura, attesa la modesta consistenza della pianta organica, non è presente una distinzione della competenza dei Magistrati per materia; tutti i Sostituti Procuratori presenti svolgono attività civile, rieducativa e penale, assicurando, inoltre, la propria presenza in udienza e ai turni di servizio esterno. e reperibilità.

Chi è il Magistrato? È un Funzionario pubblico assunto per concorso titolare dell'amministrazione della giustizia e dell'applicazione della legge, e generalmente si distingue in Giudice o Pubblico Ministero. Soltanto la diversità delle funzioni li differenzia: il giudice decide le controversie, giudica chi ha commesso un reato ed emette sentenza, lavorando all'interno dei Tribunali. Il PM invece esercita l'azione penale, e lavora all'interno delle Procure. Per maggiori informazioni consultare il **Glossario**.

2.4 Il Settore Amministrativo

Nessun ufficio riesce a funzionare senza il contributo, tanto importante quanto necessario, di numerose persone che spesso lavorano nell'anonimato. In un Ufficio Giudiziario queste persone sono rappresentate dal Personale amministrativo che, lavorando al fianco dei magistrati, contribuiscono in maniera determinante alla produzione del Servizio Giustizia.

Il Personale amministrativo è costituito da persone con qualifiche diverse, ognuna delle quali svolge un proprio importante ruolo. Il Personale amministrativo fa parte dell'ordine giudiziario e dipende dal Ministero della Giustizia. È composto essenzialmente da direttori di cancelleria, funzionari, cancellieri, operatori giudiziari, assistenti giudiziari e ausiliari.

Chi è il Cancelliere? È un Funzionario che collabora direttamente con il giudice con funzioni principalmente amministrative e burocratiche. Per maggiori informazioni consultare il **Glossario**.

La posizione di Dirigente Amministrativo nella pianta organica della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari inizialmente prevista è stata soppressa. Il Procuratore, ne assume, quindi tutte le funzioni coadiuvato da un Direttore Amministrativo, dottoressa Francesca Carta, con la mansione di Coordinatore del personale.

Il personale amministrativo è composto complessivamente da 10 unità, che si occupano sia dell'attività di cancelleria a supporto dei Magistrati, che delle attività amministrative in senso stretto all'interno delle aree "non giurisdizionali" della Procura.

Il settore amministrativo è suddiviso nelle seguenti unità organizzative:

Segreteria Affari Generali e Personale	
Cosa fa?	Gestione del personale e di tutti gli adempimenti burocratici dell'Ufficio.
Dov'è?	Piano: 2
Per informazioni	Direttore Amministrativo Francesca Carta Telefono: 0792637252 Email: francesca.carta@giustizia.it Posta certificata: dirigente.procmin.sassari@giustiziacert.it

Ufficio Ruolo Generale ed Iscrizione	
Cosa fa?	Iscrizione Notizie di Reato e Atti Civili e gli adempimenti connessi.
Dov'è?	Piano: 2°
Per informazioni	Assistente Giudiziario Antonio Sanna Telefono: 0792637247 Email: antonio.sanna01@giustizia.it Operatore Giudiziario Giovanna Are Telefono: 0792637255 Email: giovanna.are@giustizia.it

Spese di Giustizia	
Cosa fa?	Si occupa della liquidazione delle spese di giustizia.
Dov'è?	Piano: 2°
Per informazioni	Funzionario Giudiziario Valentina Mudu Telefono: 0792637241 Email: valentina.mudu@giustizia.it

Segreterie dei P.M. ed Esecuzioni	
Cosa fa?	Le Segreterie dei PM collaborano e assistono il Magistrato in tutti gli atti e gli adempimenti connessi. La Segreteria esecuzioni assiste il Magistrato nella fase di esecuzione della pena e cura gli adempimenti connessi.
Dov'è?	Piano: 2°
Per informazioni	<p>Segreteria Procuratore Dott.ssa Pitzorno Cancelliere Vincenzo Amalfitano Telefono: 0792637242 Email: vincenzo.amalfitano@giustizia.it</p> <p>Segreteria Sostituto Procuratore Dott.ssa Fenu Cancelliere Daniela Nieddu Telefono: 0792637254 Email: daniela.nieddu@giustizia.it</p> <p>Segreteria Sostituto Procuratore dott.ssa Pischedda Cancelliere Monica Pibi Telefono: 0792637253 Email: monica.pibi@giustizia.it</p> <p>Segreteria Udienze e Ufficio del Consegnatario Cancelliere Maria Gabriella Garau Telefono: 0792637248 Email: mariagabriella.garau@giustizia.it</p>

Assistenza all'Udienza	
Cosa fa?	Il Cancelliere assiste e cura gli adempimenti relativi all'udienza (pre e post udienza).
Dov'è?	Piano: 2°
Per informazioni	Cancelliere Maria Gabriella Garau Telefono: 0792637248 Email: mariagabriella.garau@giustizia.it

Ufficio Protocollo e smistamento atti / centralino Ufficio	
Cosa fa?	Si occupa della gestione delle comunicazioni in ingresso via fax e delle comunicazioni giunte tramite posta ordinaria e dello Smistamento Fascicoli Civili e Penali (Seguiti).
Dov'è?	Piano: 2°
Per informazioni	<p>Conducente automezzi Fabrizio Antonello Fiori Telefono: 0792637245 Email: fabrizioantonello.fiori@giustizia.it</p> <p>Ausiliario Costanza Sanna Telefono: 0792637262 Email: costanza.sanna@giustizia.it</p>

2.5 Sezione di Polizia Giudiziaria

Presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Sassari opera la **Sezione di Polizia Giudiziaria**, formata da Personale altamente specializzato nel trattare con i minorenni e con le loro famiglie e costituito da Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza. La Polizia Giudiziaria collabora attivamente con i Magistrati della Procura e svolge le attività ad essa delegate: interrogatori, sommarie informazioni testimoniali, perquisizioni, esecuzioni misure cautelari, ulteriori indagini richieste dal difensore dell'indagato, intercettazioni, etc.

In situazioni che rivestono carattere d'urgenza può altresì ricevere segnalazioni o denunce relative a situazioni potenzialmente pregiudizievoli nelle quali possano trovarsi persone minorenni; dispone, infatti, di un numero di cellulare **costantemente reperibile: 329-4209942**. Questo numero può essere utilizzato anche per informare il Procuratore ed i Sostituti Procuratori.

I recapiti dei responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria sono i seguenti:

Polizia Giudiziaria	
Dov'è?	Viale Papa Giovanni Paolo II n. 6 - 07100 SASSARI (SS) Piano: 2°
Per informazioni	telefono: 079 - 26 37 267 fax: 079 - 23 04 83 reperibilità h 24 per urgenze: 329-4209942
Polizia di Stato Referenti	Sebastiano Carboni Mario Mannu Laura Repetto
Arma dei Carabinieri Referenti	Andrea Sotgiu Raffaele Scognamillo
Guardia di finanza Referenti	Giovanni Maggiolo

Cosa facciamo - I principali servizi per l'utenza

3. I servizi

Questa sezione del documento si propone di essere per l'utente della Procura un utile supporto per accedere ai principali servizi erogati dall'Ufficio, servizi che in determinati casi non richiedono specifiche competenze tecniche, e che prevedono dunque un accesso diretto da parte del cittadino, senza bisogno di intermediari.

3.1 Rilascio copie e informazioni

Rilascio copie	
Oggetto	Copie di atti
COS'E' a quali domande/bisogni risponde	Rilascio di copie relative ad atti dell'Ufficio.
CHI può accedere al servizio	Cittadini, Avvocati, altri Uffici.
COME documentazione necessaria per l'accesso al servizio	Occorre compilare il modello di richiesta con l'indicazione del richiedente, della qualità, specificando l'uso per cui si richiede.
COSTI	Pagamento dei diritti di copia come da tabella ministeriale allegata.
TEMPI	Con urgenza, in giornata o massimo due giorni; senza urgenza, cinque giorni.
Necessità di assistenza legale	No
Ufficio	
DOVE Ubicazione Ufficio	Ogni segreteria del PM provvede a tale servizio. Piano II° - Viale Giovanni Paolo II N.6, Sassari
Orari di apertura	Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Referente del servizio	Dr. Vincenzo Amalfitano, Dr.ssa Daniela Nieddu, Dr.ssa Monica Pibi (Cancellieri)
Contatti	Telefono: 0792637242, 0792637254, 0792637253 Email: vincenzo.amalfitano@giustizia.it , daniela.nieddu@giustizia.it , monica.pibi@giustizia.it
Direttore del servizio	Dr.ssa Francesca Carta (Direttore Amministrativo)

Richiesta Informazioni	
Oggetto	Informazioni al pubblico
COS'E' a quali domande/bisogni risponde	Rilascio di informazioni relative alle procedure da eseguire per la attivazione degli uffici minorili nonché, ove non coperti da segreto istruttorio, ad atti inerenti l'attività dell'ufficio.
CHI può accedere al servizio	Cittadini interessati, Avvocati.
COME documentazione necessaria per l'accesso al servizio	Richiesta verbale diretta da effettuarsi presso l'ufficio.
COSTI	Gratuito.
TEMPI	Immediato.
MODULISTICA	No
Necessità di assistenza legale	No
Ufficio	
DOVE Ubicazione Ufficio	Ufficio Ruolo Generale e Iscrizione, Piano II° - Viale Giovanni Paolo II N.6, Sassari
Orari di apertura	Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
Referente del servizio	Dr. Antonio Sanna (Assistente Giudiziario)
Contatti Direttore del servizio	Telefono: 0792637247 Email: antonio.sanna01@giustizia.it Dr.ssa Francesca Carta (Direttore Amministrativo)

3.2 Certificazioni

3.2.1 Certificato dei Carichi pendenti

Carichi pendenti	
Oggetto	Certificato dei carichi pendenti
COS'E' a quali domande/bisogni risponde	I certificati dei carichi pendenti consentono la conoscenza delle pendenze penali a carico dell'interessato, cioè dei procedimenti nei quali il PM ha esercitato l'azione penale e l'interessato ha assunto la qualità di imputato. Riporta tutti i procedimenti pendenti a carico di una persona non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Nel caso di minori il certificato dei carichi pendenti è rilasciato solo dalla Procura dei minorenni competente per distretto (in base alla residenza dell'interessato).
CHI può accedere al servizio	Gli esercenti la potestà genitoriale i quali, all'atto della richiesta, dovranno presentare un proprio documento di riconoscimento ed un documento di riconoscimento del minore. Per i cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto si richiede la copia del permesso di soggiorno
COME documentazione necessaria per l'accesso al servizio	I certificati devono essere richiesti utilizzando l'apposito modulo allegando alla domanda, compilata e firmata: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la fotocopia del documento di identità non scaduto o, se straniero extracomunitario, copia del permesso di soggiorno con foto o del passaporto con visto d'ingresso in corso di validità sia del richiedente sia del minore; ▪ i diritti dovuti.
COSTI	Il costo del certificato è: €3,68 senza urgenza; €7,36 con urgenza. Inoltre è dovuto il pagamento della marca da bollo pari a € 16 (L. 24/12/12 n°228 art.1 comma 486) Il rilascio all'interessato è gratuito quando il certificato è richiesto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art10L.533/73) ✓ per essere esibito nelle procedure di adozione affidamento di minori e affiliazione (art 82 L.184/83) ✓ per essere esibito in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del patrocinio a spese dello stato (art 18 D.P.R. n°115/2002). È possibile acquistare i bolli in tabaccheria.
TEMPI	I certificati richiesti con urgenza vengono rilasciati immediatamente. I certificati richiesti senza urgenza vengono rilasciati dopo tre giorni lavorativi.
NORMATIVA	Art. 24 DPR 313/2002 – Testo Unico sul Casellario. I certificati dei carichi pendenti consentono la conoscenza delle pendenze penali a carico dell'interessato, cioè dei procedimenti nei quali il PM ha esercitato l'azione penale e l'interessato ha assunto la qualità di imputato. Riporta tutti i procedimenti pendenti a carico di una persona non ancora definiti con sentenza passata in giudicato. Nel caso di minori il certificato dei carichi pendenti è rilasciato solo dalla Procura dei minorenni competente per distretto (in base alla residenza dell'interessato).
Necessità di assistenza legale	No

Ufficio

DOVE

Ubicazione Ufficio Piano II° - Viale Giovanni Paolo II N.6, Sassari

Orari di apertura Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00
(rivolgersi alla Sig.ra Costanza Sanna)

Referente del servizio Dr.ssa Valentina Mudu (Funzionario giudiziario)

Contatti **Telefono:** 0792637252 **Email:** procminl.ss@giustizia.it

Direttore del servizio Dr.ssa Francesca Carta (Direttore Amministrativo)

3.3 Segnalazioni alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni

La segnalazione è la comunicazione dei servizi titolari del caso (Servizi sociali, Servizi sanitari, Consulenti familiari, Servizi di neuropsichiatria infantile, S.E.R.T.), con la finalità di informare l'Autorità Giudiziaria di una situazione di pregiudizio per un minore.

La segnalazione può pervenire anche da privati cittadini ed anche in forma anonima.

Le segnalazioni dei casi ordinari vanno dirette alla Procura della Repubblica per i Minorenni che, quale parte pubblica, ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d'urgenza (art. 73 dell'ordinamento giudiziario, art. 336 del codice civile).

Il procuratore della Repubblica per i minorenni ed i suoi Sostituti:

- ✓ ricevono le segnalazioni dei servizi, dell'istituzione scolastica, dell'ente locale, dell'autorità di polizia e degli altri soggetti (privati cittadini) privi della legittimazione alla presentazione di un ricorso;
- ✓ valutano la rilevanza giudiziaria dei fatti segnalati, se del caso assumendo ulteriori informazioni, per determinare se è probabile l'esistenza di un pregiudizio e quale presumibile vantaggio il minore trarrebbe dall'intervento giudiziario;
- ✓ decidono se attivare un procedimento depositando un ricorso al Tribunale per i Minorenni.

Nel caso di segnalazione avente ad oggetto condotte di rilevanza penale ai danni di un minore (quali lesioni personali, maltrattamenti in famiglia o abusi sessuali) la Procura della Repubblica per i minorenni, prima di trasmettere il proprio ricorso o la documentazione al Tribunale per i Minorenni e svelarne così il contenuto, svolge una attività di confronto e coordinamento con il procuratore della Repubblica competente per il procedimento penale, allo scopo di valutare le priorità, far gli atti di indagine in sede penale nei confronti dell'autore dell'abuso e gli interventi civili rivolti ad assicurare, al minore vittima, un adeguato contesto di protezione.

Quando è possibile fare una segnalazione

Ci sono casi in cui la legge stabilisce l'obbligo da parte dei servizi di segnalazione, in altri casi la segnalazione può essere facoltativa.

I servizi hanno l'obbligo di procedere alla segnalazione quando:

- ✓ vengono a conoscenza che un minore si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale declaratoria del suo stato di adottabilità (art. 9, comma 1°, legge n. 184/1983);
- ✓ hanno collocato in luogo sicuro un minore moralmente e materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi incapaci di provvedere alla sua educazione (art. 403 cod. civ.), in quanto, a seguito di ciò, l'autorità giudiziaria competente deve provvedere in modo definitivo alla sua protezione;
- ✓ hanno notizia di minori degli anni 18 che esercitano la prostituzione (art. 25 bis, comma 1°, R.D.L. n. 1404/1934, introdotto dalla legge n. 269/1998 sullo sfruttamento sessuale dei minori);
- ✓ hanno notizia di minori degli anni 18 stranieri, privi di assistenza in Italia, che siano vittime dei reati di prostituzione e pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, comma 2°, R.D.L. n. 1404/1934):

- ✓ occorre prorogare un affidamento familiare o un collocamento in comunità o in istituto oltre il termine stabilito o anticiparne la cessazione (art. 4, comma 5°, legge n. 184/1983).

I servizi sociali o sanitari devono procedere ad una segnalazione quando vengono a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio relativi ad un minorenne, per rimuovere i quali non bastano gli interventi sociali o sanitari e occorre un provvedimento giudiziario che incida sulla responsabilità dei genitori.

Tale provvedimento può disporre:

- ✓ l'allontanamento del figlio o dei genitori o dei conviventi dalla residenza familiare;
- ✓ la decadenza dei genitori dalla potestà sul minore;
- ✓ la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore;
- ✓ la regolamentazione della responsabilità dei genitori;
- ✓ l'imposizione di prescrizioni affinché i genitori tengano una condotta positiva o si astengano da una condotta pregiudizievole o affinché i genitori e/o il figlio collaborino in attività di sostegno attuate dai servizi necessarie per la cura del minore.

I servizi sociali hanno propri doveri e possibilità autonoma di intervento per i minori.

Questi, di fronte ad una situazione di pregiudizio attuale o di rischio possibile, sono tenuti ad attivarsi autonomamente a tutela del minore e approntare gli interventi di competenza a livello della prevenzione, individuazione e trattamento, operando per acquisire l'adesione dei genitori e del minore stesso a tali interventi.

I servizi procedono a segnalazione all'autorità giudiziaria competente quando:

- ✓ un qualsiasi loro intervento non servirebbe e solo l'intervento giudiziario può sbloccare una relazione dannosa;
- ✓ l'intervento dei servizi per la protezione di un minore non è possibile perché i genitori non vi consentono o non collaborano e quindi occorre effettivamente un provvedimento giudiziario che vincoli i genitori;
- ✓ si può motivatamente ritenere che il consenso dei genitori all'intervento di protezione predisposto dai servizi sia solo apparente e possa essere revocato a danno del minore.

A tale proposito è da evitare di investire le autorità giudiziarie di attività o di progetti che sono di esclusiva del servizio sociale stesso.

Il ricorrere troppo sovente alla segnalazione, anche quando non necessaria, carica gli organi giudiziari e snatura le situazioni in cui il servizio sociale, in quanto competente, lavora sul sociale e si rischia di snaturare gli interventi, perdere la fiducia dell'utente con gli operatori sociali e con il loro compito.

Chi può fare le segnalazioni

Tutti possono segnalare delle situazioni di pregiudizio di minorenni meritevoli di una tutela giudiziaria.

Questo potere generale di segnalazione è però attribuito dalla legge (art.1, comma 2°, legge 19 luglio 1991, n. 216) specificatamente, ai fini del collocamento dei minori fuori dalla loro famiglia, a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei bambini: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e l'autorità di pubblica sicurezza.

Come fare una segnalazione

La segnalazione deve essere fatta in forma scritta e dovrebbe contenere i riferimenti specifici del soggetto segnalante e dei destinatari della segnalazione, eventuali altre informazioni sulla situazione familiare se in possesso del servizio. Nella segnalazione inoltre dovrebbero comparire gli interventi urgenti di protezione del minore attuati dal servizio sociale e un primo progetto di presa in carico (motivazioni, tempi prevedibili e presenza o mancanza del consenso dei genitori).

I servizi, nell'esercizio dei loro compiti istituzionali, segnalano alla Procura della Repubblica per i Minorenni anche i fatti nuovi che richiedono la modifica del regime giuridico stabilito da un precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni.

Occorre procedere ad una tale nuova segnalazione quando il procedimento che pendeva avanti al Tribunale per i minorenni è stato definito con un decreto che non contiene riserve di ulteriori provvedimenti o espressioni di tipo "provvisorio".

Nella nuova segnalazione occorre specificare:

- ✓ se il rischio o il pregiudizio per il minore si è aggravato, permane immutato, si è attenuato o è venuto meno;
- ✓ come si ritiene che debba essere modificato il precedente provvedimento (talvolta lo stesso provvedimento è formulato per dare spazio di discrezionalità ai servizi sociali nella loro esecuzione dei progetti di tutela e sostegno);
- ✓ se il collocamento del minore al di fuori della sua famiglia deve essere prorogato (per legge comunque non superiore ad altri due anni) perché il ritorno in famiglia al termine dell'affidamento o della permanenza in comunità o istituto recherebbe pregiudizio al minore (art. 4, comma 4° e 7°, legge 184/1983): in questo caso dovrebbe essere indicato se i genitori e gli affidatari sono o non sono consenzienti a tale nuova proroga.

Dove fare una segnalazione

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari

Viale Papa Giovanni II - Sassari

Orari dell'Ufficio; per segnalazioni urgenti tutti i giorni, compresi i festivi al n. tel. 329 4209942

Sezione di Polizia Giudiziaria

3.4 Segnalazioni al Giudice Tutelare

Si devono segnalare al giudice tutelare e non alla Procura della Repubblica o al Tribunale per i minorenni:

- ✓ i casi in cui entrambi i genitori sono deceduti o assenti o impediti o interdetti, per l'apertura di una tutela e per i provvedimenti urgenti di cui all'art. 361 codice civile: "Vi rientrano i casi dei minori stranieri non accompagnati quando i genitori per la loro lontananza di fatto non possono esercitare la potestà";
- ✓ gli affidamenti familiari consensuali, perché il giudice tutelare li renda esecutivi con decreto (art. 4, comma 1° legge 184/1983), mentre per i loro rinnovi che superino il periodo complessivo di 24 mesi dall'inizio occorre procedere a segnalazione alla Procura della Repubblica per i minorenni;

- ✓ i casi in cui occorre una autorizzazione per il rilascio del passaporto o della carta bianca valida per l'espatrio;
- ✓ le interruzioni volontarie di gravidanza di minorenni, quando i genitori o un genitore non diano il consenso a tale atto o la minorenni desidera che loro non siano informati;
- ✓ i casi in cui ci sia conflittualità tra i genitori per l'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale ordinario in sede di separazione o divorzio o dal Tribunale per i minorenni per l'esercizio della potestà (art. 337 codice civile);
- ✓ necessità della nomina di un amministratore di sostegno: in questo caso la legge attribuisce al servizio anche la legittimazione al ricorso (art. 406 codice civile).

Chi può fare una segnalazione al giudice tutelare

- ✓ Per i casi previsti sub 1): L'ufficiale dello stato civile, il notaio, il cancelliere, i parenti entro il terzo grado, la persona designata quale tutore o protutore;
- ✓ Per i casi previsti sub 2): Servizio locale previo consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, sentito il figlio minore che ha compiuto i dodici anni;
- ✓ Per i casi previsti sub 3): I genitori esercenti la potestà genitoriale;
- ✓ Per i casi previsti sub 4): la minorenni;
- ✓ Per i casi previsti sub 5): I genitori ed il giudice tutelare;
- ✓ Per i casi previsti sub 6): Il minore, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado ed il tutore o curatore ovvero il P.M.

Come fare una segnalazione al giudice tutelare

Il procedimento davanti al giudice tutelare è caratterizzato da estrema semplicità e mancanza di formalità. Il giudice tutelare provvede con decreto e, nei casi urgenti, la richiesta di un provvedimento può essere fatta al giudice anche verbalmente.

Dove fare una segnalazione tutelare

Presso l'ufficio del Giudice Tutelare del competente Tribunale Ordinario in base al luogo di residenza del minore (Circoscrizioni dei Tribunali Ordinari di Sassari, Nuoro, Tempio).

3.5 Quando NON segnalare alla Procura

È doveroso evitare di investire le autorità giudiziarie di attività o di progetti che sono di esclusiva competenza del servizio sociale stesso. È doveroso, dunque, evitare la segnalazione alla Autorità giudiziaria di situazioni di indigenza, o di temporanea inidoneità dell'ambiente familiare che vanno fronteggiate con interventi di aiuto e sostegno.

Il ricorrere troppo sovente alla segnalazione, anche quando non necessaria, carica gli organi giudiziari e ritarda i necessari interventi cui il servizio sociale è tenuto.

Ciò spesso comporta infatti una ingiustificata interruzione dell'azione di protezione dei servizi che rimangono a lungo inerti nell'errato convincimento di avere esaurito il loro dovere con la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, benché non competente a chiedere l'adozione di alcun provvedimento al Tribunale per i minorenni.

Indicazioni per i Servizi Sociali

- ✓ Nei casi in cui, pur in presenza di esposti e lamentele di uno dei genitori, i Servizi Sociali non riscontrino, all'esito delle verifiche, una chiara e comprovata condotta pregiudizievole (ovvero abbandonica), sono tenuti ad avvisare le parti (genitori) della insussistenza dei presupposti per l'attivazione da parte della Procura Minori di procedura civile. Nulla vieta comunque che le parti, direttamente, se vogliono, possano interessare della vicenda direttamente il Tribunale stesso presentando a tale Ufficio apposito ricorso, da notificare a controparte unitamente al decreto del Presidente del Tribunale che fissa la prima udienza.
- ✓ Per i casi in cui i genitori siano coniugi e sia pendente causa di separazione/divorzio, a seguito della riformulazione dell'art. 155 cc e della introduzione dell'art. 709 ter cpc, la competenza del Tribunale per i Minorenni (e, di conseguenza, della Procura minorile) è limitata alla emanazione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale nel caso di gravissime condotte oltremodo pregiudizievoli per i figli. Al contrario, **per i casi meno gravi di condotta pregiudizievole** (che richiedano, cioè, l'emanazione di provvedimenti ordinari come l'avvio a percorsi consultoriali e/o alla mediazione familiare, prescrizioni, valutazione capacità genitoriale, etc.) **è ora competente lo stesso Tribunale Ordinario della separazione/divorzio al quale le parti** (coniugi o ex coniugi) **dovranno rivolgersi anche per la modifica di provvedimenti assunti** ed al quale il Servizio Sociale potrà, se richiesto, inviare le relazioni.
- ✓ Per quei casi, infine, in cui, nei nuclei familiari si avvertano **problematicità non derivanti da specifiche condotte pregiudizievoli** (si pensi ad esempio al fenomeno della dispersione scolastica quando determinato da povertà, indigenza, ignoranza, malattie a lungo decorso del minore, limiti intellettivi o deficit del minore cresciuto in ambiente culturalmente deprivato, etc.) i Servizi sociali potranno non segnalare il caso a questa Procura poiché **la vicenda**, in assenza di condotte pregiudizievoli, dovrà necessariamente rimanere affidata agli interventi di sostegno autonomamente esplicabili dai Servizi Sociali stessi.

Come garantiamo quello che facciamo - La qualità dei servizi offerti

5. La soddisfazione del cliente: gli obiettivi di qualità

La politica della qualità della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari si ispira ai seguenti principi fondamentali:

Attenzione alla persona ed alla qualità del processo di lavoro

L'obiettivo primario dell'Ufficio è quello di favorire il più rapidamente possibile l'uscita dal circuito Penale, con un pieno recupero sociale del minore.

Anche in ambito Civile, obiettivo primario è il rapido intervento sulle situazioni di disagio dei minori attraverso l'attivazione immediata delle procedure necessarie per la loro tutela e, in linea estrema, per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale, con richiesta di nomina di un tutore per il minore, eventuale inserimento dello stesso in una comunità o in una famiglia affidataria e, in linea estrema, per la dichiarazione di adottabilità.

Al fine di assicurare la risposta tempestiva e continuativa all'utenza, l'ufficio garantisce la copertura totale del servizio da parte del Procuratore e dei Sostituti Procuratori. Peraltro, ai fini dell'organizzazione dell'ufficio, per ciascuna competenza, è parso opportuno designare anche un Sostituto del titolare del servizio, in modo da assicurare l'efficienza dell'ufficio anche nel caso di impedimento o assenza del titolare.

Cura della comunicazione

Comunicare significa "mettere in comune". Questo principio riguarda le informazioni, le esperienze, i risultati. Significa anche curare i tempi, le modalità, il linguaggio con cui trasferire notizie e fatti. Comunicare non è sempre agevole e facile, soprattutto quando i destinatari della comunicazione sono così eterogenei come nel caso di un Ufficio Giudiziario. È perciò necessario mettere in conto anche qualche piccola criticità che però può servire a dare la misura degli aggiustamenti da apportare nell'ottica di un miglioramento continuo della qualità.

In questo spirito l'Ufficio ha realizzato la presente Carta dei Servizi ed il Sito Istituzionale.

Attenzione e partnership con i portatori di interesse

La Procura pone la massima attenzione alle esigenze ed aspettative dei portatori di interesse (stakeholders): Utenti, Enti, Istituzioni, Avvocati ed altri Operatori professionali. Sono in atto collaborazioni con i Servizi Sociali, l'Università, le Scuole ed Ospedali del territorio di competenza. In particolare, da giugno 2013 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con la Provincia di Sassari, il Centro per la Giustizia Minorile per la Sardegna ed il Comune di Sassari, per la promozione e realizzazione di un'attività di Mediazione penale e giustizia riparativa.

Sono stati attivati anche scambi a livello internazionale nell'ambito del Progetto della Commissione Europea "Erasmus", in collaborazione con l'Università di Sassari. Il protocollo, sottoscritto nel maggio 2012, prevede lo svolgimento di un tirocinio di formazione ed orientamento, presso gli uffici della Procura, rivolto a studenti stranieri interessati a comprendere le dinamiche della giustizia minorile italiana. La prossima applicazione è stata concordata per il periodo gennaio-aprile 2015.

6. Aiutaci a migliorare i servizi

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari mira a monitorare costantemente il rispetto degli impegni assunti verso l'utenza, intervenendo tempestivamente nei casi di criticità. Tuttavia nel caso si vogliano dare suggerimenti, si può scrivere direttamente alla Procura. Le segnalazioni possono essere inviate sia telematicamente, mandando un messaggio di posta elettronica all'Ufficio Giudiziario (procmin.sassari@giustizia.it), come anche consegnandole direttamente presso la Procura stessa – Segreteria Affari Generali e Personale.

La Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari si impegna a trattare tutte le segnalazioni degli utenti in tempo reale e comunque entro tempi ristretti, fornendo risposta dove richiesto e attivando le eventuali azioni correttive.

Glossario

Accesso ai documenti amministrativi	È il diritto che ciascun cittadino ha di esaminare e richiedere copia dei documenti amministrativi di cui ha interesse, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (articolo 22 della legge n. 241 del 1990). Questo diritto è riconosciuto per assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa ed è escluso solo per i documenti coperti da "segreto", che costituiscono una eccezione alla regola generale. Le modalità di esercizio del diritto d'accesso e i casi di esclusione sono disciplinati dal Regolamento 27 giugno 1992, n. 352.
Adozione	Si chiama adozione l'atto che attribuisce ad una persona (l'adottato) la qualità giuridica di figlio di un altro soggetto (l'adottante) anche se il primo non è stato generato dal secondo. Attraverso l'adozione si costituisce un vincolo giuridico di filiazione tra persone non unite da una relazione biologica. Con il termine adozione si indicano istituti giuridici diversi. Il nostro ordinamento infatti prevede e disciplina sia l'adozione dei minori (consentita, salvo casi particolari, solo ai coniugi uniti in matrimonio), sia l'adozione dei maggiorenni.
Affidamento in prova ai servizi sociali	Con la "messa alla prova", il Giudice sospende il processo nei confronti del minore e lo affida ai Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia che, in collaborazione con i Servizi Sociali, vigilano e sostengono il minore nell'esecuzione del progetto predisposto, al fine del recupero del minore e di una sua rapida fuoriuscita dal percorso penale.
Affidamento preadottivo	Prima di giungere ad una pronuncia definitiva di adozione, si deve accertare l'effettivo positivo inserimento del minore nella famiglia adottiva, imponendo un "periodo di prova" in cui viene monitorata la nuova situazione in relazione all'interesse del minore. Durante questo periodo bambino e famiglia vengono seguiti dai servizi socio-assistenziali. La coppia viene aiutata ad affrontare eventuali difficoltà, insicurezze ed ansie che possono sopraggiungere, soprattutto quando il bambino non è piccolissimo e ha alle spalle un vissuto e delle abitudini molto diverse da quelle dei genitori adottivi. I servizi socio-assistenziali riferiscono al Tribunale per i minorenni sullo svolgimento dell'affidamento preadottivo, assicurando il sostegno necessario.
Avviso di conclusione delle indagini preliminari	Provvedimento mediante il quale si porta a conoscenza dell'indagato e del suo difensore che le indagini preliminari sono state concluse. Determina la conoscenza, da parte dell'indagato, degli atti sui quali si fonda l'accusa a suo carico, in modo che possa presentare memorie, documentazione e richiedere al PM lo svolgimento di altre indagini a sua difesa, nonché di presentarsi per rendere dichiarazioni.
Certificato	È un atto attraverso il quale la pubblica amministrazione documenta fatti o attesta diritti. Nei casi previsti dalla legge, è rilasciato anche da privati investiti di pubbliche funzioni (notai, avvocati, medici etc.). Il certificato fa piena prova di quanto in esso affermato, salvo querela di falso.
Consiglio di Stato	È un organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in ambito amministrativo. In qualità di organo consultivo (tre sezioni) il Consiglio si esprime in merito a tutte le materie riguardanti la Pubblica Amministrazione e si esprime attraverso il pronunciamento di "pareri" che possono essere "facoltativi" o "obbligatori". In qualità di organo giurisdizionale (tre sezioni) è competente a decidere nel giudizio di secondo grado in merito ai provvedimenti emessi dai Tribunali Amministrativi Regionali.
Consiglio Superiore della Magistratura	È l'organo previsto dalla Costituzione per l'autogoverno della Magistratura. Adotta i provvedimenti riguardanti assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei Magistrati, nonché i provvedimenti disciplinari. È composto dal

(CSM)	Presidente della Repubblica (che lo presiede), dal primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso di essa (che ne sono membri di diritto) e da ventiquattro membri elettivi che durano in carica quattro anni: due terzi sono Magistrati ordinari (eletti dalla Magistratura), un terzo sono professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio (cosiddetti "membri laici" eletti dal Parlamento in seduta comune).
Corte Costituzionale	È un organo previsto dalla nostra Costituzione per: giudicare sulla costituzionalità delle leggi, cioè per verificare se queste sono conformi a quanto stabilito dalla stessa Costituzione; giudicare sui conflitti di competenza tra i poteri dello Stato (legislativo, amministrativo, giurisdizionale), su quelli tra Stato e Regioni o tra le Regioni; giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi; giudicare penalmente, nei casi previsti dalla legge, il Presidente della Repubblica. È formata da 15 giudici che restano in carica 9 anni: 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento in seduta comune, 5 dai Magistrati ordinari e amministrativi di grado più elevato. Ogni tre anni i giudici della Corte Costituzionale eleggono tra loro un Presidente. Per giudicare penalmente il Presidente della Repubblica (cosa mai avvenuta sinora) ai 15 giudici se ne aggiungono altri 16 che vengono estratti a sorte da una lista di cittadini (eleggibili al Senato) compilata dal Parlamento ogni 9 anni.
Corte d'Appello	È un organo della giurisdizione ordinaria, civile e penale composto da tre giudici. È competente a giudicare in secondo grado di giudizio, detto appunto grado di appello, sulle sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale. Ha giurisdizione all'interno della propria circoscrizione territoriale, circoscrizione che prende il nome di distretto e che generalmente corrisponde al territorio di una Regione e ha sede nel suo capoluogo.
Corte di Cassazione	È l'organo supremo della giurisdizione e ha il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge. Inoltre regola i conflitti di competenza, di giurisdizione e attribuzione all'interno della Magistratura. In materia civile e penale, è competente a riesaminare le sentenze o i provvedimenti pronunciati nei precedenti gradi di giudizio solo per motivi di diritto (giudizio di legittimità) cioè per verificare se il giudice di merito, nel pronunciarsi, abbia correttamente interpretato e applicato la legge. È suddivisa in sezioni cosiddette "semplici" (sei penali, tre civili, una per le controversie di lavoro) e nei casi di particolare rilievo giudica a sezioni unite. Ha sede a Roma, e ha giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.
Custodia Cautelare	La custodia cautelare in carcere o in un luogo di cura è una limitazione della libertà personale dell'imputato che si applica prima della sentenza irrevocabile di condanna per esigenze cautelari processuali (e cioè quando esistono specifiche e inderogabili esigenze di indagine in relazione a situazione di concreto e attuale pericolo per l'acquisizione della prova, ovvero quando esiste pericolo che l'imputato si dia alla fuga, ovvero quando, in relazione alle modalità e circostanze del fatto e alla personalità dell'indagato, sussiste concreto pericolo che commetta altri gravi delitti anche della stessa specie di quello per cui si procede) o se vi sono esigenze di tutela della collettività (ossia se vi è il pericolo di nuovi reati) nell'ipotesi in cui si procede per reati gravi e sussistono gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'indagato o dell'imputato. Col Dlgs 92/2014, sono state apportate significative modifiche in tema di custodia cautelare in carcere o arresti domiciliari nel senso che il Giudice non può applicare la misura della custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari se ritiene di poter concedere con la sentenza la sospensione condizionale della pena. Non può inoltre applicarsi la custodia cautelare in carcere se il Giudice ritiene che all'esito del giudizio la pena detentiva da eseguire non sarà superiore ai due anni. Per quanto riguarda gli indagati

	minorenni, il regime di applicazione delle misure cautelari è regolamentato in maniera più restrittiva, dal Dpr. 22/9/1988 n. 448, art. 19, che, tra l'altro, prevede che il Giudice Minorile tenga conto nella graduazione delle misure, dell'esigenza di non interrompere i processi educativi in atto nei confronti del minore.
Decreto di fissazione di udienza	Provvedimento che indica le imputazioni e la data della prima udienza.
Denuncia a piede libero	È la denuncia nei confronti del presunto autore di un reato, nei cui confronti non si procede ad arresto in flagranza di reato o al fermo di Polizia Giudiziaria. La denuncia può essere presentata o ad opera di Pubblici Ufficiali incaricati di un pubblico servizio, ovvero anche da parte di privati, e cioè di ogni persona che abbia notizia di un reato.
Decreto Ingiuntivo	È un provvedimento di condanna con il quale il giudice civile ordina al debitore il pagamento di una somma o la consegna di una cosa a favore del creditore che offre una determinata prova scritta del suo diritto. Tale decreto viene emesso dal giudice senza aver sentito il debitore, il quale può proporre opposizione.
Difesa d'Ufficio	È la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. È prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione. Il difensore d'ufficio è nominato dal giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato.
Diritto alla privacy	È il diritto che ogni cittadino ha di decidere che le informazioni che riguardano la propria vita privata vengano trattate da altri a meno che il soggetto volontariamente non presti il proprio consenso. La materia trova fondamento innanzitutto negli artt. 14, 15 e 21 della Carta Costituzionale ed è regolata da varie leggi. Si segnala in particolare il D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, denominato "Codice in materia di Protezione dei dati personali" che disciplina in maniera analitica il trattamento dei dati personali.
Dibattimento	Fase del procedimento penale che si svolge in una o più udienze caratterizzate dalla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.
Flagranza	È lo stato in cui si trova chi viene colto sul fatto mentre commette un reato o immediatamente dopo (quasi flagranza).
Giudizio abbreviato (rito)	Si definisce il processo in Udienza Preliminare e allo stato degli atti. Comporta una diminuzione della pena di un terzo.
Giudizio immediato	Si arriva direttamente alla fase del Dibattimento, alla luce della evidenza della prova. Non comporta diminuzione di pena.
Giurisdizione	È una delle funzioni fondamentali dello Stato, esercitata dai Magistrati che costituiscono l'ordine giudiziario. È diretta all'applicazione delle norme giuridiche ai singoli casi concreti. La giurisdizione si distingue in ordinaria e speciale. La giurisdizione ordinaria è esercitata da Magistrati ordinari e riguarda le materie che la legge non riserva ai giudici speciali. Sono organi della giurisdizione ordinaria, ad esempio, il Tribunale e la Corte di Cassazione. La giurisdizione speciale, invece, riguarda materie che la legge riserva a una Magistratura speciale. Sono organi della giurisdizione speciale, ad esempio, i

	Tribunali Amministrativi Regionali e il Consiglio di Stato. A seconda degli ambiti e delle competenze la giurisdizione si differenzia in costituzionale, civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Lo strumento principale dell'attività giurisdizionale è il processo, che attraverso il contraddittorio delle parti mira alla pronuncia di un provvedimento, ad esempio una sentenza, con cui la legge viene interpretata e applicata al caso concreto.
Impugnazione	È un rimedio giuridico al quale possono fare ricorso sia il PM, che l'imputato, che la parte civile, allorché ritengano che la sentenza di primo grado, o il provvedimento del Giudice, in funzione delle rispettive esigenze non possa essere condivisibile. In linea generale, è la legge a stabilire quali provvedimenti del Giudice possano essere impugnati ed il mezzo di impugnazione. La possibilità di impugnare un provvedimento è assoggettata a termini perentori stabiliti dal codice di procedura penale. Attraverso l'impugnazione è possibile chiedere un controllo del provvedimento impugnato da parte di un giudice diverso da quello che lo ha emesso e ottenere così una nuova pronuncia.
Imputato	Una persona indagata acquista la qualità di imputato quando viene fatta nei suoi confronti la richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena, ovvero di decreto di citazione diretta a giudizio o di giudizio direttissimo. L'attribuzione di un reato (imputazione) avviene da parte del Pubblico Ministero a conclusione delle indagini preliminari; fino a quel momento il soggetto potenziale autore dell'illecito non può essere considerato imputato, ma persona sottoposta alle indagini (indagato).
Indagato	Si acquista il termine di indagato quando il Pubblico Ministero indaga su una persona e la iscrive nel registro delle notizie di reato: da quel momento la persona è formalmente indagata. Pertanto, l'indagato è solo una persona sottoposta ad indagini preliminari.
Indagini preliminari	Procedimento nell'ambito del quale si sviluppano le attività investigative della polizia giudiziaria su impulso del P.M. per acquisire elementi di prova, identificare gli autori dei reati e promuovere l'azione penale.
Irrilevanza del fatto	Se il minore ha commesso un reato del tutto occasionale e di ridotto allarme sociale, il Giudice può chiudere il procedimento dichiarando il fatto non penalmente rilevante.
Messa alla prova	Progetto che permette al minorenne di dimostrare al Giudice e alla Società di aver compreso il disvalore di ciò che ha commesso e di essersi impegnato in un percorso di cambiamento. Se la messa alla prova si conclude positivamente, il reato viene dichiarato estinto.
Misura di sicurezza	Provvedimento applicato a persone socialmente pericolose allo scopo di evitare che possano commettere altri reati. La pericolosità viene valutata generalmente con perizia. Per i minorenni l'applicazione della misura avviene nelle forme del collocamento in comunità, eventualmente terapeutica, o della permanenza in casa o delle prescrizioni.
Notificazione	È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona specificamente indicata dalla legge (messo comunale, polizia giudiziaria, avvocato) porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale dell'atto.
Notizia di reato	Con tale espressione si intende l'informazione che il Pubblico Ministero ha dei fatti suscettibili di determinazione ai fini dell'eventuale esercizio della azione penale. Essa si realizza mediante l'informativa della Polizia Giudiziaria, la

	denuncia, il referto, nonché gli altri atti idonei (es.: scritti anonimi e delazioni confidenziali).
Patteggiamento	Si tratta di un procedimento penale speciale, previsto solo per gli imputati maggiorenni, nel quale l'imputato e il Pubblico Ministero chiedono al giudice l'applicazione di una pena ridotta fino a un terzo rispetto a quella prevista per il reato commesso. Il patteggiamento è ammesso solo per i reati minori. Presupposto del patteggiamento è l'implicita ammissione di colpevolezza da parte dell'imputato e l'accordo tra imputato e Pubblico Ministero sulla scelta di questo rito speciale. Il giudice può accogliere la richiesta dell'imputato in ordine alla pena anche quando il Pubblico Ministero non è d'accordo. Se la sentenza è pronunciata sull'accordo tra imputato e Pubblico Ministero, l'appello non è ammesso.
Perdono giudiziale	Previsto solo per gli imputati minorenni all'epoca del commesso reato. Se il reato è punibile in concreto al massimo con due anni di detenzione, se c'è una presa di coscienza del disvalore del fatto e se il rischio di recidiva appare limitato, il Giudice può applicare il perdono giudiziale. Implica la chiusura del processo e la scrittura nel casellario giudiziario fino ai 21 anni.
Processo per direttissima (giudizio direttissimo)	È un procedimento penale speciale caratterizzato da un iter molto veloce, a cui si può ricorrere in caso di arresto in flagranza di reato, o di confessione dell'imputato. Sono ipotesi in cui, data l'evidenza delle prove, viene meno la necessità di procedere a particolari indagini, per cui il processo si svolge direttamente saltando le fasi dell'udienza preliminare e, nella maggior parte dei casi, delle indagini preliminari.
Processo	È l'insieme delle attività previste e disciplinate da norme giuridiche (così dette "norme processuali") attraverso le quali viene esercitata la giurisdizione: si svolge davanti ad un giudice, con la partecipazione dei soggetti interessati (le parti del giudizio) e mira a una pronuncia finale (il provvedimento giurisdizionale, ad esempio una sentenza) che impone l'applicazione della legge al caso concreto.
Richiesta d'Archiviazione	Provvedimento con il quale il Pubblico Ministero, se accerta che la notizia di reato è infondata, chiede al Giudice l'archiviazione del procedimento, che indica la non intenzione della Procura di proseguire con richiesta di rinvio a giudizio.
Sentenza	È il provvedimento giurisdizionale contenente una decisione, emanato dal giudice nel processo sia civile che penale. Generalmente è l'atto conclusivo o finale del giudizio. La sua forma è stabilita dalla legge, è pronunciata "in nome del popolo italiano" con l'intestazione "Repubblica italiana". Contiene il dispositivo (l'enunciazione della decisione del giudice in forma sintetica) e la motivazione (l'insieme delle ragioni che giustificano la decisione del giudice).
Sentenza di non luogo a procedere	Sentenza che dà luogo a proscioglimento.
Sospensione condizionale della pena	Quando è stata emessa una sentenza di condanna, il Giudice può decidere, date certe condizioni, di sospendere la pena per un periodo di 5 anni. Se durante tale periodo il condannato.
Tribunale per i Minorenni	Il Tribunale per i minorenni è un organo giurisdizionale, autonomo e specializzato, con funzioni di giudice di primo grado per tutti gli affari penali, civili e amministrativi che coinvolgono soggetti minorenni per procedimenti che riguardano reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei genitori, amministrazione patrimoniale, tutela ed assistenza. I giudici che compongono il collegio hanno competenza per tutti i procedimenti che riguardano: reati, misure rieducative, adozioni, potestà dei

	genitori, amministrazione patrimoniale, tutele ed assistenza.
Udienza	Ciascuna delle fasi di un procedimento penale, nonché il luogo, aula delle udienze, in cui si svolge l'attività giudiziaria, in contraddittorio tra accusa e difesa, pubblicamente o a porte chiuse in casi particolari.
Udienza preliminare	Un particolare tipo di udienza è la udienza preliminare. Nel processo civile vi sono generalmente più udienze (non pubbliche) davanti al giudice istruttore, nelle quali avviene la trattazione e l'istruzione della causa. Le udienze dinanzi al Collegio sono invece di regola pubbliche. Nel processo del lavoro, in cui sono vietate le udienze di mero rinvio (art. 420 c.p.c.), il processo dovrebbe tendenzialmente esaurirsi in una sola udienza, al termine della quale il giudice pronuncia la sentenza dando lettura del dispositivo. L'iter ordinario del processo penale prevede la celebrazione dell'udienza all'esito della quale il giudice stabilisce se l'imputato debba essere prosciolto o rinviato a giudizio dibattimentale.

Acronimi

Art.	Articolo
C.C.	Codice Civile
C.D.A.	Corte di Appello
GIP	Giudice per le Indagini Preliminari
GUP	Giudice per l'Udienza Preliminare
USSM	Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia

Documenti

Sono disponibili presso la Procura e sul sito istituzionale i seguenti documenti:

- ❖ **WELCOME KIT** – con funzione di informare ed aiutare, per il tempo che passeranno in Italia, i minori che giungano nel territorio dello Stato italiano, non accompagnati.
- ❖ **CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI MINORENNI CHE INCONTRANO I SERVIZI MINORILI DELLA GIUSTIZIA**, realizzata con il cofinanziamento del Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini di Paesi Terzi (FEI 2007-2013), nell'ambito del progetto CO.S.MI., promosso dal Ministero della Giustizia, Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari e attuato dall' Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS) e dalla Casa San Benedetto - Istituto Don Calabria.
- ❖ **7° RAPPORTO DI AGGIORNAMENTO SUL MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA 2013-2014** – La pubblicazione annuale testimonia la costanza e l'impegno assunto dalle associazioni nel garantire un aggiornamento puntuale e costante dell'attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti nel nostro Paese, anche quando i diversi livelli istituzionali non sono sempre riusciti a mantenere i diritti dell'infanzia al centro dell'agenda politica.

Allegati

TABELLA – COSTI PER DIRITTI DI COPIA E DI CERTIFICAZIONE

D.M. 10 marzo 2014 G.U. n. 91 del 18.04.2014 in vigore dal 3 maggio 2014

COSTI PER DIRITTI DI CERTIFICAZIONE (art. 1)

Diritto di certificazione	euro 3,68
----------------------------------	------------------

COSTI PER DIRITTI DI COPIA

(Artt. 266-272 e 285, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; D.M. 8 gennaio 2009; D.L. 29 dicembre 2009, n. 193 convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; circolare 18 marzo 2010, n. 41305; D.M. 10 marzo 2014)

Note:

- ✓ Nei processi dinanzi al giudice di pace tutti i diritti di copia sono ridotti alla metà.
- ✓ Il rilascio di copie con urgenza si intende entro due giorni.
- ✓ Il diritto dovuto per le copie effettuate d'ufficio dell'atto di impugnazione, del ricorso e del controricorso è triplicato

SUPPORTO CARTACEO

N. di pagine	Libere senza urgenza	Libere senza urgenza	Autentiche senza urgenza	Autentiche con urgenza
Da 1 a 4	1,38	4,14	11,06	33,18
Da 5 a 10	2,76	8,28	12,90	38,70
Da 11 a 20	5,52	16,56	14,73	44,16
Da 21 a 50	11,06	33,18	18,42	55,26
Da 51 a 100	22,10	66,30	27,63	82,89
Oltre 100	22,10 + 9,21 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	66,30 + 27,63 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	27,63 + 11,06 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	82,89 + 33,18 ogni ulteriori 100 o frazione di 100

SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO

Per gli atti esistenti nell'archivio informatico dell'Ufficio Giudiziario quando consentono di calcolare le pagine memorizzate:

N. di pagine	Libere	Autentiche
Da 1 a 4	0,92	7,37
Da 5 a 10	1,84	8,60
Da 11 a 20	3,68	9,82
Da 21 a 50	7,37	12,28
Da 51 a 100	14,73	18,42
Oltre 100	14,73 + 6,14 ogni ulteriori 100 o frazione di 100	18,42 + 7,37 ogni ulteriori 100 o frazione di 100